

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 520 e 545-A)
Urgenza

Relazione di minoranza della 8^a Commissione permanente

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE MILITERNI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di contratti agrari (520-*Urgenza*)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1964

E

Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria (545)

d'iniziativa dei senatori CATALDO, GRASSI, ALCIDI REZZA Lea, BERGAMASCO,
BONALDI e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1964

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1964

I N D I C E - S O M M A R I O

1. — Premessa - Il disegno di legge: « Norme in materia di contratti agrari » nel contesto politico-programmatico di centro sinistra - Alcuni dati e parametri statistici e dimensionali della materia	Pag.	3
2. — Cenni sulla storia dell'evoluzione giuridica del contratto di mezzadria - Il contributo della sociologia cristiana	»	4
3. — Le principali finalità del disegno di legge	»	6
4. — Alcune osservazioni sui rilievi critici della destra, dell'estrema destra e dell'estrema sinistra	»	6
5. — Cenni sul contesto economico in cui la nuova articolazione normativa andrà ad operare - Alcuni dati indicativi dello sviluppo dell'agricoltura italiana	»	9
6. — Per lo sviluppo armonico dei rapporti sociali nell'area mezzadrile - Il valore dell'articolo 5 del disegno di legge per l'evoluzione del nostro ordinamento giuridico - Transizione verso nuove strutture aziendali	»	11
7. — Testo del disegno di legge governativo e testo proposto dalla Commissione	»	13
8. — Testo del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cataldo ed altri	»	21

ONOREVOLI SENATORI. — 1) Il testo politico-programmatico che il Governo di centro-sinistra ha presentato alle Camere e che il Parlamento ha approvato, a grande maggioranza, preordinava il seguente schema di massima per quanto concerne il superamento della mezzadria e l'eliminazione dei contratti abnormi:

la fissazione per legge al 58 per cento della quota di riparto spettante al mezzadro; il divieto di stipulare dall'entrata in vigore della legge nuovi contratti di mezzadria;

la partecipazione del mezzadro alla direzione del podere mediante l'obbligo del concedente di sentire il mezzadro per le decisioni di rilievo;

la possibilità per il mezzadro di modificare la composizione della famiglia colonica, purchè sia assicurata la buona conduzione del fondo;

la possibilità per il mezzadro di proporre innovazioni dell'*ordinamento produttivo* secondo le disposizioni del progetto dei patti agrari e, quando sia autorizzato ad eseguirlo, di essere ammesso alla richiesta dei benefici del Piano verde per le innovazioni previste da quelle disposizioni;

la divisibilità e la disponibilità dei prodotti sul fondo secondo le indicazioni del disegno di legge dei patti agrari;

l'eliminazione dei patti abnormi e loro riconduzione ai contratti di lavoro subordinato o al tipo di contratto agrario prevalente, *disciplinando i riparti della colonia parziaria, il nudo terreno, il divieto della concessione separata del suolo e del soprasuolo, eccetera*, secondo le indicazioni del disegno di legge dei patti agrari;

sgravi fiscali per i proprietari dei terreni, che, in seguito alla fissazione dei nuovi riparti nella mezzadria, avranno decurtato il loro reddito.

Con il presente disegno di legge, il Governo ha tradotto in articolazione normativa i punti programmatici, già sottoposti all'approvazione del Parlamento, in materia di contratti agrari.

Com'è noto, la soluzione dei problemi della nostra agricoltura, nel quadro della pro-

grammazione economica, costituisce, per il Governo e per la nuova convergenza democratica di cui è espressione, impegno prioritario, rispetto ad ogni altro settore d'intervento.

Ed il Governo, infatti, ha già presentato al Parlamento tutte le leggi agrarie. Al Senato, i disegni di legge in materia di contratti agrari, riordinamento delle strutture fondiari e sviluppo della proprietà coltivatrice, enti di sviluppo. Alla Camera, il disegno di legge in materia di sgravi fiscali.

Per il disegno di legge sui contratti agrari, il Senato ha disposto la procedura d'urgenza. Tale procedura non ha impedito alla Commissione dell'agricoltura di approfondire e perfezionare, attraverso un lungo dibattito, il testo del disegno di legge. Ma il dibattito che ha impegnato ben sei sedute, si è concluso soltanto la notte del 15 maggio. Al relatore, dovendosi rispettare il termine del 17 corrente mese per la presentazione in Aula del provvedimento legislativo, sono state, quindi, concesse soltanto poche ore per la stesura della presente relazione, in tempo utile a consentirne la stampa e la distribuzione agli onorevoli colleghi, ai quali, sin d'ora, chiede venia per le omissioni e le lacune!

Il relatore dell'8ª Commissione pensa sia doveroso dare atto al Governo della sollecitudine e dell'impegno dimostrati nel predisporre i disegni di legge per l'agricoltura, al fine di attivare sempre più un processo al quale, già recentemente, il Piano verde ha impresso un dinamico impulso di accelerazione e di razionalizzazione operativa: l'inserzione del mondo agricolo e contadino del nostro Paese nel vivo contesto dello sviluppo armonico ed equilibrato della società italiana e dell'economia nazionale, nel più ampio respiro dell'impegnata dialettica competitiva del Mercato comune europeo e dell'area del libero scambio.

Il fatto stesso che la questione dei patti agrari, ormai da alcuni lustri, all'ordine del giorno del nostro Parlamento, sia giunta al traguardo della soluzione normativa, perchè la vita del mondo rurale si arricchisca di maggiori contenuti e slanci di crescita nella libertà, nella pace e nella giustizia sociale,

è già di per sé un evento di notevole valore politico che è e resterà benemerita storica della nuova democrazia italiana.

Prima d'indicare ed illustrare, brevemente, alcuni punti focali e nodali del disegno di legge, il relatore ritiene opportuno sottoporre alla considerazione del Senato alcuni dati, al fine di rilevare i parametri delle dimensioni umane e geoeconomiche della palpitante materia.

I dati sono desunti e rielaborati dalle seguenti fonti: « La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia » (Ediz. INEA) — « Il Catasto agrario ».

Il podere a mezzadria interessa circa il 17 per cento della superficie produttiva, con punte massime del 21 per cento nella Pianura padana, del 31,5 per cento nella montagna appenninica settentrionale e centrale, del 49 per cento nell'Italia centrale e nelle zone collinari emiliane.

Le aziende agricole a colonia sono il 12 per cento, pari a n. 530.626 aziende, con una superficie coltivabile di ettari 4.157.069.

Le aziende in fitto sono il 13 per cento, pari a n. 565.770, con una superficie di ettari 3.338.268.

Il tipo d'impresa agricola oggi prevalente — dopo l'azienda diretto-coltivatrice che già supera il 50 per cento della superficie lavorabile —, è costituito dalla mezzadria classica e dalla colonia, che occupano il 29 per cento della superficie lavorabile, e dalle affittanze a coltivatori diretti che interessano il 18 per cento della superficie produttiva.

L'agricoltura italiana è quindi dominata dalla piccola e media impresa di tipo familiare. È una agricoltura contadina, e tale resta anche con la grande eccezione dell'agricoltura capitalistica della Valle padana e di altre zone del Paese, ove esperti imprenditori agricoli, aperti al progresso, nello spirito della socialità e della tecnica, hanno validamente contribuito e continuano, tenacemente, a contribuire al potenziamento ed al prestigio della nostra agricoltura nel mondo.

Ma l'agricoltura italiana è a tal punto « agricoltura contadina » che, dopo la scomparsa delle grandissime proprietà terriere, per l'intervento della riforma agraria, la distribuzione e l'organizzazione colturale della proprietà fondiaria si presenta, ormai, an-

che in Italia, come quella propria di un Paese che guarda, con preoccupazione, all'altro aspetto tradizionale della patologia fondiaria: la polverizzazione e la frammentazione delle terre.

2) Dopo aver rilevato le dimensioni umane geoeconomiche della materia, sembra necessario al relatore un rapido accenno alla storia dell'evoluzione giuridica del rapporto mezzadriale.

Nel contrasto delle varie tendenze che si sono divise il campo, nel corso dei secoli, in tema di contratti di mezzadria e colonia parziaria, prevalsero, com'è noto, secondo le epoche, quelle del « contratto innominato », nel Diritto romano giustiniano, e della « locazione di cose », a partire da Pothier e per un lungo tratto della durata in vigore del cessato Codice civile 1865.

Il Codice civile italiano vigente, e prima di esso la Carta della mezzadria del 1933, si sono allontanati dalle predette soluzioni, e mentre riprendevano, ma con sostanziali differenziazioni, la tradizione del diritto comune, che riconduceva tali contratti alla figura del contratto di società — *jure quasi societatis*, — ponevano, contestualmente, le premesse per il superamento del sistema.

La storia giuridica interna e sociale più recente dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria è tutto un succedersi di evoluzioni dottrinali e socio-economiche, tendenti ad affermare il superamento sia della formula della « locazione di cose » che della sistematica del contratto di mera partecipazione. E ciò perchè le stesse dottrine giuridiche sociologiche e politiche, specie quelle che più prendevano coscienza delle correlazioni naturali del mondo del diritto con quello di un'economia non agnostica nei confronti dei valori etici, avvertivano, sempre più, l'esigenza d'individuare la vera natura e le nuove, più idonee strutture associative ed operative della nuova realtà dell'impresa agricola, nell'evoluzione dell'economia moderna.

Non vi sono, in agricoltura, nè compartimenti stagni, nè strutture immutabili. Ci sono soltanto due finalità irreversibili da perseguire. La valorizzazione delle energie umane — di tutte le energie umane — im-

peginate nella fondamentale industria della terra, sul piano spirituale e politico-sociale dell'uguale ed irreversibile dignità della persona umana, oltre che sul piano tecnico-operativo. La valorizzazione dei prodotti di questa industria madre che oggi, nelle moderne e libere economie di mercato, impegna la politica economica e le tecnologie produttive non solo sul piano della quantità e della qualità, ma anche, ed essenzialmente, in un interesse che diventa impegno e bene comune per tutta l'area della produzione e del consumo: un'agricoltura a costi competitivi e nel contempo remunerativi per la produzione ed economici per i consumatori, e per una categoria universale di consumatori, qual'è unicamente quella dei consumatori di prodotti che essendo di prima, irrinunciabile necessità vitale, debbono, perciò stesso, esser posti sul mercato ai più bassi costi economici e sociali.

Il superamento dei contratti agrari tradizionali nelle nuove prospettive e nel nuovo dinamismo socio-economico e tecnico-produttivo dell'impresa agricola, in qualsiasi forma di gestione esso si articoli, — purchè siano attuate le due predette, irrinunciabili finalità primarie —, e l'esigenza di trascendere, soprattutto, il rapporto mezzadrile nella impresa diretto-coltivatrice od in nuove, autentiche forme associative o cooperative, costituiscono un'antica aspirazione della sociologia cristiana.

Nel momento in cui, per un evidente fenomeno di distorsione della polemica politica, dalla destra e dall'estrema destra, si tenta di presentare questo disegno di legge col solito *slogan* del cedimento della Democrazia cristiana al nuovo alleato della convergenza democratica, del prezzo che la Democrazia cristiana pagherebbe al Partito socialista italiano, sia consentito al relatore di ricordare agli immemori, di fatto o di comodo, alcuni testi inequivocabili.

Toniolo così scrive alle pagine 46-47 del suo volume « Indirizzi e concetti sociali allo esordire del secolo ventesimo »: « Sopravvivono in tutta Europa, specie nel campo delle industrie rurali, in Irlanda, in Ungheria, in Italia nostra, in Sicilia, nel Napoletano, nella Campagna romana, nella prosperosa valle del Po, forme croniche di contratti, i quali

sotto la maschera di antiche e degenerate consuetudini, di enfiteusi, di mezzadria, di affitto... tradiscono la prepotenza degli abbienti e la cupidigia di impresari speculatori, rivelano il diuturno e flagrante oblio dei doveri e delle funzioni della proprietà fondiaria, e finiscono col rigettare tutti gli oneri, i rischi, le oppresure sui volghi campestri, reietti e immiseriti. Sono forme usuraie contrattuali, che la morale cattolica in tutti i tempi, ha flagellato e contro cui il diritto canonico fulminava censura... Nè il rispetto di antichi nomi, nè l'opulenza di accentrate ricchezze, nè le maligne accuse di sollevare i conflitti di classe dispensano i cattolici dal reclamare la revisione di tutte queste relazioni contrattuali in nome della giustizia distributiva e dell'economia ».

Il concetto del superamento del rapporto mezzadrile veniva riaffermato nella Settimana sociale dei cattolici italiani, tenuta a Napoli nel 1947 sui « Problemi della vita rurale » (v. Atti, pag. 275). Il rapporto mezzadrile non viene ipotizzato come generalizzabile, ma limitato all'« ambiente economico » che ancora « risponda alle esigenze di questo sistema di produzione » e contestualmente si pongono in evidenza le esigenze di evoluzione e di superamento del sistema:

« Per la mezzadria, si legge negli Atti del detto Convegno, ove l'ambiente economico risponda alle esigenze di questo sistema di produzione, si riafferma il principio di collaborazione fra le parti contraenti che sta alla base del contratto, collaborazione che da una parte impone alla proprietà un sempre maggiore interessamento al processo produttivo, e dall'altra esige che si riconosca al mezzadro una partecipazione sempre più attiva alla gestione dell'azienda.

« Si auspica la generalizzazione del sistema di comproprietà degli strumenti di produzione e si afferma l'esigenza che la ripartizione dei prodotti garantisca, in ogni caso, alla famiglia colonica un decoroso regime di vita e dia ad essa sicurezza e concreta possibilità di ascesa economica e sociale ».

Ma la riconferma di questa tendenza è venuta, recentemente, dalla più alta cattedra del magistero cristiano, come si desume dai seguenti paragrafi della *Mater et*

Magistra: Parag. 90. - Riconferma di una direttiva.

« Non è possibile fissare nelle loro particolarità le strutture di un sistema economico più rispondenti alla dignità degli uomini e più idonee a sviluppare in essi il senso di responsabilità. Tuttavia il Nostro Predecessore Pio XII traccia opportunamente questa direttiva: la piccola e media proprietà nell'agricoltura, nelle arti e nei mestieri, nel commercio e nell'industria, debbono essere garantite e promosse assicurando loro i vantaggi della grande azienda attraverso unioni cooperative; mentre nelle grandi aziende deve essere offerta la possibilità di temperare il contratto di lavoro con il contratto di società ».

Parag. 136. - Sviluppo graduale ed armonico del sistema economico.

Si richiede inoltre che lo sviluppo economico delle Comunità politiche si attui in forma graduale e in proporzioni armoniche fra tutti i settori produttivi; occorre cioè che nel settore agricolo siano realizzate *le innovazioni concernenti* le tecniche produttive, la scelta delle colture e *le strutture aziendali* che il sistema economico, considerato nel suo insieme, permette o sollecita; e che siano realizzate, quanto più è possibile, nelle debite proporzioni rispetto al settore industriale e dei servizi ».

3) Come risulta dalla stessa relazione ministeriale, due sono le principali finalità del disegno di legge:

a) una finalità produttivistica, per cui l'adeguamento delle strutture delle singole unità imprenditoriali si pone come irreversibile istanza economica dell'organizzazione della realizzazione del più conveniente rapporto tra produzione e costi;

b) una finalità sociale, per cui l'adeguamento ed il riordinamento delle componenti e delle strutture dell'impresa agricola (terra, lavoro, capitale) si pone non solo come istanza di un rapporto sempre più responsabilmente ed attivamente aperto al solidarismo sociale, ma, essenzialmente, come strumento atto ad assicurare nel lavoro agricolo, lo sviluppo, l'arricchimento, l'affermazione della persona umana e la sua espansione sul

piano dei valori dello spirito e quindi sul piano politico-economico-sociale.

Propedeutica per l'attuazione in concreto delle predette finalità è la serena analisi delle tendenze evolutive dei vari tipi di impresa agricola, al fine di individuare, *pur nella complessa varietà dell'agricoltura italiana*, i tipi di impresa più efficienti, nel tempo e nello spazio.

La Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, ha unanimemente, riconosciuto come tipi di impresa più efficienti prevalentemente quelli che vedono l'imprenditore dirigere l'azienda e seguirne, con continuità e capacità professionali, il funzionamento.

Queste condizioni non sono esclusive di un solo tipo di impresa. Ma alle indicate caratteristiche rispondono soprattutto:

a) le imprese familiari *purchè di sufficienti dimensioni economiche* e specie quelle costituite *da proprietà diretto-coltivatrice* e da affittanze diretto-coltivatrici;

b) le imprese a salariati e compatecipanti *associati*, tecnicamente progredite e dirette, con continuità e capacità professionali, dal titolare dell'impresa.

4) Il superamento della mezzadria, attuato dal disegno di legge nell'articolazione del Titolo II, ha dato, com'è noto, origine ad alcuni rilievi critici sui quali hanno particolarmente insistito, nel corso dell'ampio dibattito nell'Aula della 8^a Commissione, la destra e l'estrema destra.

Il concetto del superamento della mezzadria e la norma che prevede la nullità dei nuovi contratti di mezzadria (articolo 8 del disegno di legge) sarebbero in contrasto non solo con le risultanze della Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura ma con la stessa Carta costituzionale.

Basta rileggere i testi conclusi del Rapporto finale della Conferenza (v. vol. quinto Commissioni ed Assemblea plenaria - Rapporto finale e chiusura dei lavori, pagg. 38 e segg.) per documentarsi sulla manifesta infondatezza del rilievo critico, e la perfetta aderenza democratica e politica, alle risultanze democratiche e socio-economiche della Conferenza, del presente disegno di legge.

« La situazione sociale e la trasformazione economica e psicologica delle classi mezzadrili portano ad affermare che il sistema della mezzadria è sottoposto ad un intenso processo di ammodernamento e di evoluzione. Il fatto che, specie nelle zone mezzadrili, da una situazione di eccesso di mano d'opera si sia passati ad una situazione di carenza non può mutare queste conclusioni. Coloro che rimangono mezzadri, specie nelle zone migliori, non possono rinunciare a quella pluriennale stabilità di lavoro che hanno raggiunto nel recente passato. E neppure valore probatorio ha l'altra constatazione che talvolta i mezzadri hanno acquistato poteri sui quali però non si trasferiscono, preferendo rimanere mezzadri del potere originario e concedendo a loro volta a mezzadria il potere acquistato. Il fatto è che essi valutano notevolmente il pratico diritto di sussistenza che hanno sul potere originario (che spesse volte è quello più adatto alla vita e al lavoro della loro famiglia), avendo una complementare fonte di reddito nel podere di proprietà, spesso per loro non adatto.

Nelle zone mezzadrili, gli sviluppi spontanei della proprietà contadina sono stati limitati. Ciò, secondo alcuni, sarebbe prova che la classe contadina non aspira alla proprietà del podere.

Tale fatto, a nostro avviso, va però diversamente interpretato.

L'acquisto di terra esige comunque l'accumulazione di un certo risparmio, ed essa nei territori considerati è stata indubbiamente minore o comunque insufficiente. Inoltre, l'unità del podere nelle zone mezzadrili permette soltanto l'acquisto di poderi organici e non una progressiva formazione di proprietà contadina per mezzo di acquisti successivi.

Si può facilmente prevedere, d'altra parte, una possibile persistenza della mezzadria dove esistono sufficienti impianti centralizzati e oculata direzione tecnica unita a buone disponibilità di capitali e di mezzi.

Queste nostre considerazioni, che tendono ad inquadrare lo spontaneo processo di sviluppo dei rapporti mezzadrili, non concludono che la mezzadria non è valida in

ogni caso: essa può ancora risultare idonea in particolari condizioni di ambiente. Rileviamo il fatto che altri tipi di impresa vanno assumendo maggiore importanza ed efficienza e che quindi, anche per semplice gioco di forze economiche, le trasformazioni avvengono ed avverranno indipendentemente da ogni intervento pubblico ».

L'elevazione della quota di riparto, nello spirito del lodo De Gasperi, dal 53 per cento al 58 per cento (v. art. 3 del disegno di legge), la partecipazione del mezzadro alla gestione ed alla direzione dell'impresa (art. 5 del disegno di legge) hanno, peraltro, creato le premesse non per eseguire una condanna categorica ed immediata della mezzadria ma, al contrario, per consentire di mantenere in vita i rapporti di mezzadria in corso, opportunamente avviandoli verso più idonee strutture e dimensioni aziendali (vedi ultimo capoverso art. 8). E ciò anche in ossequio a quelle risultanze della Conferenza dell'agricoltura che riconoscono come la mezzadria possa « ancora risultare idonea in particolari condizioni di ambiente ».

Prima di accennare — è infatti appena il caso di un accenno, tanto è macroscopica la evidente infondatezza della critica — alla presunta incostituzionalità della norma di cui all'articolo 8, è opportuno non lasciare senza risposta un'altra denuncia della destra e dell'estrema destra. L'articolo 15 del disegno di legge (Proroga dei contratti in corso) sarebbe in contrasto con la *ratio legis*. Se il contratto di mezzadria è superato perchè lo imbalsamate prorogandolo? Se l'esodo rurale ha privato e priva le campagne delle migliori energie, il blocco dei contratti agrari non aggrava, forse, ulteriormente, la situazione con l'invecchiamento ed il logoramento delle famiglie coloniche?

Queste domande, più volte ripetute, nel corso della discussione del disegno di legge, nell'aula dell'8ª Commissione, meritano una risposta, anche in questa breve relazione.

Certo « la sottocoltivazione » di molti poderi, come è stato recentemente osservato anche in sede scientifica e tecnica, potrà anche essere stata occasionata da un processo di esodo rurale a sua volta, occasionalmente, aggravato dal blocco dei contratti agrari. Il sistema del blocco o della proroga legale, in-

fatti, in molti casi, da una parte, ha spesso impedito alle nuove leve agricole d'insediarsi su poderi di idonee dimensioni e, dall'altra, non ha potuto evitare che, troppo spesso, la conduzione familiare si riducesse « ad una gestione attuata da insufficienti forze residue di vecchie famiglie coloniche » (1).

Per i riflessi di queste situazioni di indubbia sociopatologia e per le nuove prospettive della nostra agricoltura, sia consentito al relatore di formulare, a titolo personale, lo auspicio che possano verificarsi, al più presto, tutte le altre condizioni di fisiologia sociale ed economica che consentano la cessazione dell'attuale regime di « proroga fino a nuove disposizioni ».

Ma dal formulare questo auspicio ad ammettere che oggi, proprio oggi, sia possibile e consigliabile l'abolizione della proroga, intercorre una differenza di sostanziale entità e valore.

Occorre, anzitutto, prendere coscienza di un dato storico e sociologico innegabile: il superamento della mezzadria e la necessità, « per lo sviluppo graduale ed armonico del sistema economico », che « nel settore agricolo siano realizzate le innovazioni concernenti le tecniche produttive... e le strutture aziendali ». (*Mater et Magistra*, par. 136). Ma sino a quando il completo superamento non sia avvenuto, sino a quando le nuove strutture aziendali non siano in grado di sostituire le precedenti, la proroga delle attuali strutture contrattuali risponde ad elementari criteri di prudenza operativa, di politica legislativa e di sicurezza sociale.

Non dimentichino i facili critici che la scienza del diritto e la sociologia hanno sempre considerato le epoche di transizione e le realtà in movimento come quelle più difficili a regolarsi sul piano del diritto positivo e, specie in ordine alla istituzionalizzazione di nuove formule giuridiche.

I colleghi di destra e di estrema destra hanno formulato in Commissione anche una altra serie di rilievi critici, sul piano strettamente giuridico-costituzionale. È appena il

(1) V. *Progresso agricolo*, marzo 1964, pag. 275 e seg.: « Trasformazioni nella mezzadria sulle colline dell'Italia centrale ». E. GIORGI, Istituto di economia e politica agraria dell'Università di Firenze.

caso, ripeto, di accennarvi tanto manifesta e pretestuosa ne è l'infondatezza.

Basta, infatti, soltanto, rileggere non solo attentamente ma... integralmente gli articoli della Costituzione che si ritengono violati, secondo la tesi delle destre, dall'articolo 8 del disegno di legge, per constatare, al contrario, che proprio queste stesse norme costituiscono il fondamento della perfetta ortodossia costituzionale del disegno di legge.

È vero che l'articolo 41 afferma: « L'iniziativa economica privata è libera ». Ma è altrettanto vero che lo stesso articolo dispone che « la legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

È vero che, a norma dell'articolo 42, « la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge ». Ma è anche vero che lo stesso articolo precisa che la legge « ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ».

L'articolo 46 riconosce, in via diretta, nella collaborazione fra capitale e lavoro, nel processo produttivo, lo strumento atto ad assicurare l'elevazione economica e sociale del lavoro e l'incremento della produzione. Ma il disegno di legge in esame, con l'articolo 8, dichiarando il superamento della mezzadria, non sopprime o rinnega nè il principio nè gli strumenti della collaborazione, bensì li perfeziona, li adegua e li evolve verso più idonee e feconde strutture. La norma dell'articolo 5 del disegno di legge, inoltre, ponendo il nuovo principio della collaborazione del mezzadro alla direzione dell'impresa mezzadrile, non attua e trasfonde, nelle forme residue e transitorie dell'antico rapporto, un principio costituzionale?

In verità, le critiche rivolte dall'estrema destra e dall'estrema sinistra al disegno di legge si annullano a vicenda per la loro contraddittorietà non solo sul piano politico, il che sarebbe, peraltro, normale effetto dell'antitesi originaria delle relative posizioni, ma anche per il loro stridente contrasto sul piano stesso della realtà storica e giuridica.

Il disegno di legge, hanno affermato la destra e l'estrema destra in Commissione, è radicalmente innovatore e sovvertitore e s'in-

serisce come elemento di grave perturbazione economica e sociale in una situazione fallimentare dell'agricoltura italiana.

L'onorevole Cataldo, nel corso del dibattito in Commissione, ha addirittura affermato che « questo disegno di legge vuole essere un castigo per determinati settori »!

Il disegno di legge lascia le cose come sono e non contiene alcun elemento valido per il superamento della situazione fallimentare della nostra agricoltura, sia sul piano economico che sociale! È questo il giudizio dei censori comunisti. Un collega di parte comunista, se ben ricordo l'onorevole Santarelli, ha affermato che il provvedimento legislativo in esame « lascia il Codice civile del 1942 così com'è ».

Sarebbe tempo che, dopo vent'anni di regime democratico, mentre celebriamo il ventennale della Resistenza nella guerra di Liberazione, le opposizioni incominciassero, anche in Italia, a liberarsi dai complessi... dell'incomprensione per partito preso e dalle catene delle distorsioni polemiche di comodo! Complessi e distorsioni che valgono, soltanto, a creare confusioni ed esiziali psicosi qualunquistiche e non a rafforzare la democrazia nel nostro Paese.

E questo invito alla liberazione dai complessi, diciamo così, alla fisiologia ed alla chiarezza della polemica politica vale anche per la valutazione serena e non preconcepita del disegno di legge sui contratti agrari.

Quando si dice, come si è detto e ripetuto, dalla destra e dall'estrema destra, che il presente disegno di legge « è un altro prezzo politico che la D. C. paga al P.S.I. », che è « un castigo per determinati settori »; quando si ripete, con una monotonia che rasenta la monomania, il solito *slogan* del « cedimento della D. C. al P.S.I. »; e quando, contestualmente, il Partito comunista accusa, invece, il P.S.I. di essersi fatto catturare dalla D. C. a servizio dell'economia capitalistica e del monopolio; quando le opposizioni dicono tutto ciò, in un coro di sordi cantori, scegliendo, per stanchezza, per scarsità di fantasia... o per furberia... a doppio taglio, questo ammuffito e stonato registro di falsa accusatoria, le opposizioni non solo dimostrano scarsa fiducia e poco rispetto per l'intelligenza del Paese, ma rischiano

di provocare nel Paese la confusione o lo spirito antidemocratico che qualcuno potrebbe anche essere interessato a diffondere!

Le opposizioni, così facendo, — e la maggioranza della convergenza democratica, per questo, le ringrazia — contro la loro stessa volontà, per la stessa, insuperabile forza della dialettica della realtà e della verità, contribuiscono ad illuminare il Paese, a far sentire, alla lunga, anche ai sordi, che questa maggioranza parlamentare e questo Governo sono, soltanto, a servizio del Paese, della democrazia, della libertà, della giustizia.

I parametri, le norme, le innovazioni introdotte da questo disegno di legge perseguono, infatti, una sola, limpida e cristallina finalità: quella della giustizia sociale, del riconoscimento dei diritti e della pari dignità sociale di tutti i cittadini.

5) Prima di concludere questo affrettato e troppo sommario esame del disegno di legge, il relatore ritiene necessario sottoporre al Senato alcuni dati in ordine alla più serena e realistica valutazione del contesto economico in cui la nuova articolazione normativa andrà ad operare. E ciò sembra necessario al relatore anche per il dovere che ha di non lasciare senza risposta anche certe critiche, questa volta non antitetico ma univoche, dell'estrema sinistra, della destra e dell'estrema destra, che pare abbiano stipulato un patto segreto di triplice alleanza per dichiarare il fallimento dello stato dell'agricoltura italiana e di... qualche altro stato, nella segreta, ma questa volta nuovamente antitetico speranza di diventarne ciascuno il... curatore legale!

Mi sia consentito di cedere, per un istante, la parola ad alcune cifre che potranno anche servire come propedeutica per la più esatta valutazione conclusiva del significato politico e del contenuto socio-economico del disegno di legge.

Nel periodo successivo al 1950, la produzione agricola italiana è aumentata, in termini fisici, del 40 per cento, con un saggio annuo del 2,8 per cento.

Tenuto conto che questo sviluppo produttivo è contemporaneo ad una riduzione dell'occupazione agricola, valutabile, nel corso

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'ultimo dodicennio, in oltre il 20 per cento (v. Rapporto Saraceno, pag. 48) della forza di lavoro esistente nel 1950, il progresso dell'agricoltura italiana, nel periodo 1950-62, non può non essere valutato come rilevante, specie quando venga considerato in termini di produzioni. L'elemento economico della aumentata produzione assurge, ovviamente, sul piano etico-giuridico, a ragione politica di più equi parametri di riparto tra i soggetti impegnati ed associati nel processo produttivo.

Nel contesto socio-economico determinato dall'aumentata produzione e dall'esodo, il prodotto *pro capite* in agricoltura ha potuto accrescersi del 5,9 annuo, negli ultimi anni

(v. Rapporto Saraceno, pag. 49). È questo, per la prima volta, un saggio superiore al saggio di aumento del reddito *pro capite* nei settori non agricoli (5 per cento), nei riguardi dei quali la posizione dell'agricoltura è, quindi, per la prima volta, sia pure lievemente, migliorata.

Le variazioni della produzione lorda vendibile dell'Agricoltura italiana per gruppi di prodotti — nel periodo 1950-62 — documentano, analiticamente, il rilevante progresso del settore, che risulta tanto più valido e sintomatico quanto più note, notorie e generali sono, tuttavia, le difficoltà che, sul piano mondiale, l'agricoltura pur deve affrontare.

Variazioni della produzione lorda vendibile dell'agricoltura per gruppi di prodotti nel periodo 1950-62.

(Miliardi di lire a prezzi 1962)

GRUPPI DI PRODOTTI	1950		1962		Saggio medio annuo % d'increment.
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	
Zootecnici	995,8	30,2	1.382,8	33,0	2,8
Ortofrutticoli	686,5	22,7	1.268,5	30,2	5,2
Viticoli	275,9	9,1	385,6	9,2	2,8
Olivicoli	144,9	4,8	184,4	4,4	2,0
Industriali ed altri	272,3	9,0	183,2	4,4	— 3,4
Cerealicoli	562,5	18,6	681,5	16,2	1,6
Forestali	84,0	2,8	110,0	2,6	2,3
TOTALE	3.021,9	100,0	4.196,0	100,0	2,8

L'aumento della produzione lorda vendibile è contestuale, inoltre, all'aumento dell'ammontare della spesa pubblica per lo

sviluppo dell'agricoltura. Mi sia consentito il riferimento alle cifre del quinquennio 1958-59/1962-63.

Ammontare della spesa pubblica per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1958-59/1962-63.
(Miliardi di lire)

VOCI DI SPESA	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63
Sperimentazione ed assistenza	12,7	13,1	17,7	17,9	19,7
Opere pubbliche di infrastruttura	100,8	95,8	122,3	135,2	148,7
Miglioramenti fondiari	81,0	77,7	127,7	119,1	118,5
Sviluppo forestale	6,2	6,9	5,3	5,8	5,9
Sviluppo capitali tecnici	10,3	10,3	15,9	15,2	18,1
Ristrutturazione fondiaria	5,4	3,8	7,2	7,6	7,0
TOTALE	216,4	207,6	296,1	300,8	317,9

L'incremento della spesa dello Stato democratico per lo sviluppo dell'agricoltura, — contestuale, infine, ad una politica di sgravi fiscali, che si auspica sempre più vigile ed armonica, e di cui il disegno di legge, recentemente presentato dal Governo alla Camera in materia di sgravi fiscali in agricoltura, è ulteriore espressione, — costituisce un ulteriore elemento di razionalizzazione e di legittimazione, sul piano logico-economico ed etico, politico-sociale, dei nuovi parametri di riparto che il presente disegno di legge introduce nell'area della mezzadria e della colonia parziaria.

6) Dopo avere accennato al nuovo equilibrio che il disegno di legge persegue, per un più armonico e graduale sviluppo del sistema economico, nell'area interessata, è necessario accennare al nuovo equilibrio che si determina nella stessa area operativa, sul piano dei rapporti sociali, della crescita politica, spirituale e civica della società italiana.

Occorre qui rendersi conto della radicale, ma meglio si direbbe naturale progressione innovativa che l'articolo 5 del disegno di legge inserisce nel nostro sistema giuridico.

L'istituto della mezzadria, per come, sino ad oggi, regolato dal nostro Codice civile, affida la direzione dell'impresa esclusivamente al concedente. Articolo 2145, Codice civile: « la direzione dell'impresa spetta al concedente ».

Il Carrara, nella sua classica monografia su « I contratti agrari » (v. pag. 403) scriveva: « la direzione dell'impresa mezzadrile dev'essere nelle mani di un solo e non può essere divisa... ». L'Accademia dei georgofili (v. Atti, fascicolo aprile-luglio 1929) precisava: « la direzione dev'essere, unitariamente, tenuta dal proprietario ». Ma aggiungeva: « la direzione dev'essere esercitata con spirito di collaborazione, nell'interesse comune, del proprietario e del colono, e soprattutto della Nazione ».

Il Carrara, peraltro, delinea la sistematica giuridica della « direzione » come un « diritto-dovere » del proprietario: « la direzione è un'attività dovuta a carico del concedente. Questi ha l'obbligo di fornirla ed è tenuto a

fornirla nelle condizioni di tecnica efficienza adeguate alle esigenze dell'azienda ».

Sia nella dottrina che nelle norme del Codice civile 1942 sono già evidenti i germi dell'evoluzione innovativa che oggi si compie, nel nostro ordinamento giuridico, con la norma posta dall'articolo 5 del presente disegno di legge.

Già il principio della « direzione » come « diritto-dovere » posto dal Carrara, sul piano giuridico, e le « condizioni di tecnica efficienza » poste, dallo stesso autore, come indispensabili, sul piano operativo, così come i criteri dello « spirito di collaborazione », « dell'interesse comune » e del « superiore interesse della Nazione » introdotti, sin dal 1929, dall'Accademia dei georgofili nella sistematica della « direzione », fanno intravedere che l'istituto della direzione dell'impresa mezzadrile è già un concetto giuridico in evoluzione verso nuovi schemi teorici ed operativi, attratto da nuove realtà socio-economiche in gestazione.

Il nostro ordinamento giuridico vigente, distaccandosi dalla tradizione giuridica intermedia, con il Codice civile del '42 si ricollegò al Diritto romano e classificò la mezzadria tra i contratti di natura associativa. Gaio e Celso furono i primi a ricondurre lo schema giuridico della stessa colonia parziaria al concetto di *ius quasi societatis*.

Ma, affermata la natura associativa del contratto mezzadrile, è già inserito, nel solco dell'evoluzione giuridica del sistema, il germe di quella che, poc'anzi, è stata, non a caso, definita più che radicale, naturale progressione innovativa.

Se la mezzadria è, com'è in realtà, contratto di natura associativa, associata dev'essere anche la direzione dell'impresa. Direzione associata che, concettualmente, è una ipotesi giuridica di diritto-dovere oggettivamente ed intersoggettivamente solidale. Vincolo solidale verso l'oggetto e le sue gradazioni: l'interesse comune ed il superiore interesse dell'economia nazionale, sotto il riflesso specifico della « buona tecnica agraria ». Vincolo solidale dei soggetti tra loro, nel contenuto pratico d'uno schema di collaborazione che è gestione corresponsabile dell'impresa.

Certo, resta pur sempre valido, sul piano operativo, il criterio tecnico-giuridico dell'« unità di direzione » che non è compromesso dalla norma innovativa dell'articolo 5 del disegno di legge. L'articolo 5, infatti, pone un criterio ed un vincolo oggettivo alla corresponsabile collaborazione nella direzione dell'impresa: « il criterio della buona tecnica agraria », nell'interesse superiore e permanente dell'economia dell'azienda in quanto parte integrante dell'economia generale del Paese.

A questo punto, sia consentita al relatore un'osservazione a titolo personale che viene anche posta come domanda e quesito all'avvenire. Nel momento in cui, con l'innovazione posta dall'articolo 5 del disegno di legge, noi non subordiniamo più una parte all'altra ma intendiamo subordinare entrambi i soggetti, — sulla base della pari dignità della persona umana, — ad un bene comune, non solo alle due parti, quanto allo sviluppo pacifico ed armonico dell'economia e della società democratica, non attiviamo, forse, germi di ulteriori sviluppi naturali e progressivi, nel solco fecondo della nostra civiltà personalista e pluralistica?

Nel momento in cui dichiariamo il superamento della mezzadria, dal solco millenario del nostro sistema giuridico, dallo « *jure quasi societatis* » del Diritto romano e dalle cosiddette « strutture associative » del Codice civile del 1942, non sta, forse, germinando il seme di nuove strutture giuridiche anche per lo sviluppo economico e sociale della nostra agricoltura? E non è lo stesso seme che germina, rigoglioso, dall'articolo 46 della nostra Costituzione? « Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ».

Onorevoli colleghi, il relatore, alla conclusione di questa troppo sommaria re-

lazione, alla stesura della quale ho potuto dedicare soltanto poche ore ed... ore piccole, sente il dovere di chiedere, nuovamente, venia per le molte omissioni e le molte lacune.

Mi sia consentito rivolgere, anche in questa sede, un vivissimo ringraziamento a tutti i colleghi di tutte le parti politiche, che nel lungo dibattito, svoltosi nell'8° Commissione, hanno dato un valido contributo all'approfondimento del disegno di legge, fornendo al relatore materia sempre preziosa di meditazione e di sintesi per la redazione, sia pure molto affrettata, del presente testo.

Un ringraziamento particolare mi sia consentito rivolgere ai colleghi della maggioranza che hanno, con me, elaborato gli emendamenti allo schema originario del disegno di legge, ed alcuni dei quali hanno riscosso il voto unanime della Commissione.

Il progetto dei senatori Cataldo ed altri, n. 545, è da considerarsi assorbito essendo stato utilizzato come fonte di emendamenti.

Il relatore ritiene, infine, d'interpretare il pensiero di tutta la Commissione rivolgendo un saluto deferente, fervido e cordiale al Presidente Di Rocco, al Ministro Ferrari Aggradi che sigla con il suo nome una legge di progresso, di pacificazione sociale e di crescita civile della nuova Italia democratica, al Sottosegretario onorevole Cattani.

Onorevoli senatori, nel raccomandarvi l'esame e la più sollecita approvazione del presente disegno di legge, non so fare a meno, di rivolgere, alle prime luci dell'alba di questo 16 maggio, il mio pensiero fraterno e commosso ai lavoratori dell'alba, « soldati oscuri nell'alterna gesta delle opere e delle stagioni »: i Contadini d'Italia!

Questa legge vuol esser per loro, per tutti gli agricoltori italiani, per il Parlamento della nostra Repubblica, un ulteriore impegno nel bene, nell'elevazione spirituale, nel progresso dell'incivilimento umano.

MILITERNI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

Al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti, derivanti da singoli contratti di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono.

Sono fatte salve altresì le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.

Art. 2.

(Limiti di applicazione della legge)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari, nonchè ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

TITOLO II

DELLA MEZZADRIA

Art. 3.

(Ripartizione dei prodotti nella mezzadria)

Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fon-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Finalità della legge)**Identico.*

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti, derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono.

Identico.

Art. 2.

(Limiti di applicazione della legge)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari, nè ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

TITOLO II

DELLA MEZZADRIA

Art. 3.

(Ripartizione dei prodotti nella mezzadria)

Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del

(Segue: *Testo del Governo*).

do è effettuata assegnando al mezzadro una quota pari al 58 per cento.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuna spettante. Non si dividono in natura quei prodotti dei quali non si può effettuare la divisione senza pregiudizio dell'interesse delle parti.

Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con continuità durante l'anno.

Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote.

Se il fondo è provvisto di impianti idonei e sufficienti per la lavorazione del prodotto, il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

Non sono dovuti dal mezzadro regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso in eccedenza alla quota di prodotti e di utili spettanti al concedente.

(Segue: *Testo della Commissione*).

fondo è effettuata assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuna spettante. Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la divisione separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti.

Identico.

Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente e il mezzadro partecipano a parità di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti.

Se l'azienda è provvista di impianti idonei e sufficienti per la lavorazione, la conservazione e la trasformazione del prodotto, il mezzadro che voglia vendere i prodotti di sua spettanza assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni (comprese le modalità di pagamento), preferire il concedente. Le parti possono altresì concordare di dividere il prodotto dopo la lavorazione, lavorazione o trasformazione eseguita in comune nei suddetti impianti o di vendere in comune i prodotti conservati, lavorati o trasformati. In mancanza di accordo il mezzadro ha diritto di immagazzinare, lavorare e trasformare la sua quota di prodotto negli impianti aziendali, corrispondendo un equo compenso al concedente.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Sono nulle di pieno diritto le relative pat-
tuizioni.

Il mezzadro può in qualunque momento,
ma in ogni caso non oltre un anno dalla ces-
sazione del rapporto, ripetere quanto il con-
cedente abbia percepito in eccedenza alla
quota di sua spettanza.

Art. 4.

(*Spese per la coltivazione*)

Le spese per la coltivazione del podere e
per l'esercizio delle attività connesse, ivi
comprese quelle per l'impiego e la manu-
tenzione dei mezzi meccanici ed escluse quel-
le per la mano d'opera, previste dall'artico-
lo 2147 del codice civile, sono a carico del
concedente e del mezzadro in parti uguali.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri
il concedente deve anticipare sino alla sca-
denza dell'anno agrario le spese indicate nel
precedente comma.

Art. 5.

(*Direzione dell'impresa mezzadrile*)

Il mezzadro collabora con il concedente
nella direzione dell'impresa. A tal fine egli
deve essere consultato dal concedente per
tutte le decisioni di rilevante interesse.

Nelle compravendite di cose o prodotti
compiute nel comune interesse il mezzadro
ha diritto di partecipare con il concedente
alle relative operazioni.

Art. 6.

(*Famiglia colonica*)

La composizione della famiglia colonica
può essere modificata senza il consenso del
concedente anche fuori dei casi previsti dal-
l'articolo 2142 del codice civile, purchè non
ne risulti compromessa la buona conduzione
del fondo.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Il mezzadro può in qualunque momento,
ma in ogni caso non oltre due anni dalla
cessazione del rapporto, ripetere quanto il
concedente abbia percepito in eccedenza alla
quota di sua spettanza.

Art. 4.

(*Spese per la coltivazione*)

Identico.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri
il concedente deve anticipare senza interes-
si sino alla scadenza dell'anno agrario le
spese indicate nel precedente comma.

Art. 5.

(*Direzione dell'impresa mezzadrile*)

Il mezzadro collabora con il concedente
nella direzione dell'impresa. A tal fine le
parti concordano tutte le decisioni di rile-
vante interesse, secondo le esigenze della
buona tecnica agraria.

Identico.

Art. 6.

(*Famiglia colonica*)

La composizione della famiglia colonica
può essere modificata senza il consenso del
concedente anche fuori dei casi previsti dal-
l'articolo 2142 del Codice civile, purchè non
ne risulti compromessa la normale condu-
zione del fondo.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 7.
(*Innovazioni*)

Il mezzadro può eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell'ordinamento produttivo, quando il Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilità per la produzione e proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda ed allo sviluppo economico della zona.

Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contributi e le altre agevolazioni statali previste dalle leggi in vigore.

Art. 8.
(*Divieto di nuovi contratti di mezzadria*)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione.

TITOLO III
DELLA COLONIA PARZIARIA

Art. 9.
(*Concessione di nudo terreno*).

Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili del fondo si

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 7.
(*Innovazioni*)

Identico.

Identico.

Il mezzadro ha diritto ad una indennità corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per eseguire le innovazioni di cui al primo comma, detratti gli eventuali contributi pubblici. Il pagamento dell'indennità deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni.

Art. 8.
(*Divieto di nuovi contratti di mezzadria*)

Identico.

TITOLO III
DELLA COLONIA PARZIARIA

Art. 9.
(*Concessione di nudo terreno*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono.

Se il concedente partecipa, in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d'opera, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa dalla metà.

Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla metà, e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entità rispetto alla produzione lorda vendibile, il colono può rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma.

Agli effetti del presente articolo si considera nudo terreno la terra senza altri apporti di alcun genere o con colture arboree od arbustive, la cui produzione non superi il dieci per cento del valore dei prodotti ricavabili dalle colture erbacee.

Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno.

Art. 10.

(Quota di riparto spettante al colono)

Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. Tuttavia l'aumento è del 5 per cento dell'intera pro-

(Segue: *Testo della Commissione*).

Se il concedente partecipa, in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d'opera, non eccedente le normali opere di coltivazione, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa dalla metà. Comunque la quota di riparto spettante al colono non potrà essere mai inferiore al 50 per cento.

Identico.

Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il dieci per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee.

Identico.

Art. 10.

(Quota di riparto spettante al colono)

Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L'aumento è del 5 per cento dell'intera produzione lorda

(Segue: *Testo del Governo*).

duzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono.

La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile.

Art. 11.

(*Concessioni separate*)

È vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

La norma del precedente comma non si applica ai contratti in corso.

La ripartizione dei prodotti e degli utili del fondo nei rapporti in corso è effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente articolo 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l'estensione del suo contratto a tutte le colture del fondo. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica.

Art. 12.

(*Rinvio*)

Ai contratti di colonia parziaria si applicano le disposizioni del titolo secondo, relative alla mezzadria ad eccezione del primo comma dell'articolo 3, del primo comma dell'articolo 4 e degli articoli 6 e 8.

(Segue: *Testo della Commissione*).

vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono.

Identico.

Art. 11.

(*Concessioni separate*)

Identico.

Identico.

Identico.

Se le concessioni separate sono state fatte ad uno stesso concessionario, questi ha facoltà di chiedere l'estensione, a tutte le colture concesse, del contratto che ritenga per lui più favorevole.

Art. 12.

(*Rinvio*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

TITOLO IV
(*Contratti atipici*)

Art. 13.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore.

Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti norme.

Ai contratti che contengono elementi comuni ad uno o a più tipi di contratto si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente.

Ai contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto più analogo.

Se il tipo di contratto prevalente, o più analogo, è quello della mezzadria si applicano le disposizioni relative a tale tipo di contratto.

Se nel contratto sono prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto.

Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell'enfiteusi si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico.

Art. 14.
(*Pluralità di contratti*)

Se sullo stesso fondo coesistono più contratti di tipo diverso stipulati con diversi concessionari, ciascuno di questi potrà richiedere l'estensione a tutto il fondo del contratto di cui è titolare. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il

(Segue: *Testo della Commissione*).

TITOLO IV
(*Contratti atipici*)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.
(*Pluralità di contratti*)

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*).

titolare del rapporto economicamente prevalente. La preferenza spetta in ogni caso a chi sia titolare di un contratto di affitto.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 15.

(*Proroga dei contratti in corso*)

Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonia parziaria, di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di colonia mista ad affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957, n. 244. Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario.

Art. 16.

(*Norme applicabili*)

Ai contratti agrari si applicano, per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge e purchè non risultino con questa incompatibili, le norme del codice civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia.

(Segue: *Testo della Commissione*).

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 15.

(*Proroga dei contratti in corso*)

Identico.

Identico.

Identico.

I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario.

Art. 16.

(*Norme applicabili*)

Identico.

Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria (545)

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

I contratti agrari di mezzadria e di colonia parziaria sono regolati dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione nè ai contratti di lavoro agricolo, anche quando il prestatore di lavoro sia retribuito con partecipazione al prodotto.

Art. 2.

(Inderogabilità)

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

Le clausole difformi dei contratti collettivi o individuali sono sostituite di diritto dalle disposizioni della presente legge.

Sono fatti salvi i rapporti, derivanti da contratti di mezzadria o colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono.

Sono fatte altresì salve le consuetudini locali e gli usi che prevedano condizioni più favorevoli al mezzadro o colono.

Art. 3.

(Durata dei contratti)

I contratti agrari di mezzadria e di colonia parziaria hanno una durata minima non inferiore a quattro anni per la mezzadria e a due anni per la colonia.

Art. 4.

(Disdetta)

I contratti agrari previsti dall'articolo precedente si rinnovano alla scadenza per la medesima durata e alle medesime condizioni, qualora non sia stata data disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza per il contratto di mezzadria, e almeno quattro mesi prima della scadenza per il contratto di colonia.

Art. 5.

(Cessazione della proroga legale)

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di proroga dei contratti di mezzadria e colonia parziaria, nonchè degli altri contratti previsti dalle leggi 11 luglio 1952, n. 765 e 28 marzo 1957, n. 244.

I contratti in corso avranno scadenza al termine dell'annata agraria 1964-65.

Art. 6.

(Indennizzo per cessazione della proroga legale)

Se, al termine dell'annata agraria 1964-65, il concedente non intende rinnovare il contratto agrario di mezzadria e colonia parziaria precedentemente soggetto al regime di proroga legale, sarà tenuto al pagamento, a titolo di indennizzo per cessazione della proroga, di una somma pari a un ventesimo della produzione lorda vendibile di parte mezzadrile o colonica moltiplicato per il numero degli anni di durata del contratto.

Al fine del calcolo degli anni di durata del contratto, si considerano gli anni di durata effettiva del contratto nel caso di contratti stipulati da non oltre cinque anni, si considera una durata forfettaria, di cinque anni nel caso di contratti stipulati dopo l'annata agraria 1952-53, si considera una durata forfettaria di dieci anni nel caso di contratti stipulati anteriormente.

Al fine del calcolo della produzione lorda vendibile, di cui al comma precedente, si assume la cifra risultante dai libretti o conti colonici sottoscritti dalle parti o — in quanto più favorevole al mezzadro o colono — la media della produzione vendibile di parte mezzadrile o colonica relativa all'ultimo triennio.

Art. 7.

(*Risoluzione*)

I contratti regolati dalla presente legge si risolvono nei casi previsti dal codice civile.

Il rilascio conseguente alla risoluzione giudiziaria dei detti contratti può essere prorogata dal Pretore, anche in sede di esecuzione, non oltre il termine della annata agraria in corso al momento della pronuncia della sentenza risolutiva.

TITOLO II.

DELLA MEZZADRIA

Art. 8.

(*Riparto*)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge spetta al mezzadro una quota di riparto pari al 53 per cento dei prodotti e degli utili del fondo, ad eccezione dei prodotti reimpiegati nell'azienda.

Tale quota può essere maggiorata a favore del mezzadro, per effetto di accordi collettivi o di contratti individuali, nel caso di fondi ubicati in zone povere di collina o montagna. Può altresì essere maggiorata a favore del mezzadro nel caso di singole colture specializzate, che richiedono una applicazione di mano d'opera superiore all'ordinarietà delle colture della zona.

La maggiorazione della quota di riparto relativa a singole colture specializzate può essere commutata — d'accordo col mezzadro — sia con l'assunzione di mano d'opera ausiliaria da parte del concedente, sia con una diversa partecipazione alle spese di gestione, sia con l'acquisto — da parte del concedente — di macchine che agevolino i lavori colturali.

Art. 9.

(*Divisione dei prodotti*)

I prodotti si dividono in natura sul fondo, con l'intervento dei contraenti, i quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della parte a ciascuno di essi assegnata.

Non si dividono in natura quei prodotti, il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la divisione senza pregiudizio dell'interesse delle parti.

Restano salvi gli usi locali, relativi alla vendita o alla utilizzazione in comune di quei prodotti che si ottengono in continuità durante l'anno.

In caso di conferimento per lavorazione in conto proprio dei prodotti di sua spettanza, il mezzadro deve, a parità di condizioni, preferire il concedente, qualora l'azienda disponga di impianti idonei per la lavorazione dei prodotti.

Art. 10.

(*Vendite o conferimenti in comune*)

Quando i prodotti del fondo siano conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione, o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti al nome del concedente, che è tenuto a farne immediata annotazione sul libretto colonico e a corrispondere al mezzadro congrui anticipi, semprechè non sussistano posizioni debitorie del mezzadro da compensare.

Copia del foglio di accredito al concedente, con tutti i relativi conteggi, dovrà essere trasmessa per debita conoscenza al mezzadro a cura dell'azienda trasformatrice o dell'esercizio di vendita.

Art. 11.

(*Direzione dell'impresa*)

La direzione dell'impresa viene esercitata nel comune interesse dal concedente, secondo le esigenze della buona tecnica agraria

ed ispirandosi al principio della collaborazione sociale. A tal fine il concedente dovrà sentire il mezzadro per tutte le decisioni di rilevante interesse.

Nella compravendita di cose o prodotti, compiuta nel comune interesse, il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.

In caso di disaccordo sulla vendita del bestiame, il concedente deve preferire il mezzadro a parità di condizioni.

Art. 12.

(Famiglia colonica)

La famiglia colonica è rappresentata dal reggitore o capoccia, che stipula il contratto con il concedente per sè e per i componenti la famiglia.

La composizione della famiglia colonica può essere modificata, d'accordo con il concedente, anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del Codice civile, purchè il reggitore o capoccia assicuri la normale conduzione del fondo e l'assunzione a suo carico della mano d'opera salariata che fosse necessaria a seguito della variazione intervenuta nella famiglia colonica.

La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

TITOLO III.

DELLA COLONIA PARZIARIA

Art. 13.

(Concessione di nudo terreno)

Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisca il nudo terreno, i prodotti e gli utili si dividono nelle seguenti misure:

a) nel caso in cui il concedente conferisca soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili si dividono nella misura di 1/5 a favore del concedente e di 4/5 a favore del colono;

b) qualora il concedente che conferisca un nudo terreno partecipi alle spese di coltivazione, esclusa la mano d'opera, in parti eguali al colono, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di 2/5 a favore del concedente e di 3/5 a favore del colono;

c) le quote del prodotto e degli utili indicati nella precedente lettera b) sono modificati proporzionalmente nel caso di concorso del concedente alle spese colturali in misura superiore alla metà.

Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 14.

(Nudo terreno)

Agli effetti del precedente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il 5 per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee.

Il godimento della casa colonica o di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nel limite del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non altera la qualifica del nudo terreno, tranne che il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura riconosca con provvedimento motivato che la casa colonica e le attrezzature sono idonee al conseguimento di un normale appoderamento.

Art. 15.

(Riparto nel contratto di colonia parziaria)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 13, quando la quota di riparto dei prodotti e degli utili spettanti al colono per contratto o per consuetudine è inferiore o pari al 50 per cento, tale quota è aumentata del 5 per cento.

L'aumento previsto nel comma precedente non si applica qualora il concedente nell'ultimo biennio abbia già concesso un aumento almeno pari al 5 per cento sulla quota di riparto spettante al colono.

Qualora nell'ultimo biennio sia stato concesso al colono un aumento della quota di riparto inferiore al 5 per cento, si dovrà concedere un ulteriore aumento a integrazione della differenza.

Art. 16.

(Coltivazioni separate)

Non è ammessa la concessione separata del suolo e del soprassuolo o comunque delle coltivazioni del fondo, salvo che esso risponda alle effettive esigenze della produzione agricola, riconosciute con provvedimento motivato dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai contratti in corso.

Art. 17.

(Norme applicabili)

Ai contratti di colonia parziaria si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

TITOLO IV.

MODERAZIONE DEGLI ONERI FISCALI
E CONTRIBUTIVI

Art. 18.

(Riduzione delle imposte e sovrimposte fondiari).

Per la durata di un quinquennio, le imposte e le sovrimposte fondiari gravanti sui terreni e sui redditi agrari sono ridotte alla metà di quelle risultanti negli ultimi ruoli in riscossione. Resta ferma l'esenzione dell'imposta erariale per i terreni classificati montani ai sensi della legge 29 luglio 1952, n. 991.

Art. 19.

(Riduzione delle aliquote dei contributi agricoli unificati)

Per la stessa durata e con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo, vengono ridotte alla metà le aliquote dei contributi agricoli unificati gravanti sulle imprese agricole, sui coltivatori diretti e sui mezzadri e coloni.

Art. 20.

Al minor gettito derivante dalle moderazioni fiscali e contributive di cui agli articoli precedenti si farà fronte con appositi stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernenti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

(Contributi e agevolazioni statali)

Qualora il mezzadro o colono acquisti in proprio macchine, attrezzi o bestiame, usufruirà dei contributi e delle altre agevolazioni statali, previste dalle leggi in vigore o emanande, in misura pari a quella riservata ai coltivatori diretti singoli o associati.

Art. 22.

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Codice civile e, se compatibili, le altre disposizioni legislative vigenti in materia.